

Capitolo		TOTALE (€)	Annualità 2019 (€)	Annualità 2020 (€)
2150410071	POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA UE 50% CFR 1201050071	3.600.000,00	2.880.000,00	720.000,00
2150410072	POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA STATO 35% CFR 1201010140	2.520.000,00	2.016.000,00	504.000,00
2150410073	POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA REGIONE 15%	1.080.000,00	864.000,00	216.000,00
2150410031	POR FSE 2014/2020- IRAP. CFR 1201050071 QUOTA UE 50%	306.000,00	244.800,00	61.200,00
2150410030	POR FSE 2014/2020 IRAP CFR 1201010140 QUOTA STATO 35%	214.200,00	171.360,00	42.840,00
2150410029	POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15 %	91.800,00	73.440,00	18.360,00
2150410016	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001	2.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00
2150410021	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001	1.400.000,00	420.000,00	980.000,00
2150410013	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15	600.000,00	180.000,00	420.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>11.812.000,00</b>	<b>7.449.600,00</b>	<b>4.362.400,00</b>

- di autorizzare la Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, ad apportare eventuali modifiche all'esigibilità delle risorse, di cui al precedente punto, al fine di procedere alla corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, fermo restando l'importo massimo previsto.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013.

#### **Deliberazione n. 211 del 04/03/2019**

*L.R n. 34/1996. Statuto della Fondazione Marche Cultura: nomina del Revisore dei Conti.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di nominare, quale Revisore dei Conti della Fondazione Marche Cultura, la signora Arianna Mazzanti la quale per le particolari doti professionali e personali è stata ritenuta idonea e di fiducia per ricoprire l'incarico.

#### **Deliberazione n. 212 del 04/03/2019**

*Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2019.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - anno 2019 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che per l'attuazione degli interventi in questione, di seguito indicati, vengono stanziati risorse pari ad € 11.010.000,00:
  - a) assistenza domiciliare domestica ed educativa
  - b) integrazione scolastica
  - c) tirocini di Inclusione Sociale

a cui si aggiunge la somma di € 110.000,00 da destinare in via esclusiva all'intervento di "Assistenza domiciliare domestica ed educativa" di cui alla lett. a) come disposto dall'art. 5 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)";

3. di stabilire che l'onere complessivo di € 11.120.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 113 del 04.02.2019, come segue:
- Capitolo 2120210097 per € 110.000,00;
  - Capitolo 2130110423 per € 10.460.000,00;
  - Capitolo 2130110429 per € 550.000,00.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

## Allegato "A"

**"INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ - CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - ANNO 2019".****1. INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO**

Sono ammessi a finanziamento per l'anno 2019 gli interventi di seguito indicati:

- Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- Integrazione scolastica;
- Tirocini di Inclusione Sociale.

**2. BENEFICIARI**

Le persone in situazione di disabilità così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria e che non abbiano compiuto 65 anni nell'anno di competenza dell'intervento.

Qualora trattasi di minori, che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno 2019, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000. Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.

Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale. Tali soggetti usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste per i Tirocini di inclusione sociale.

I benefici di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali ad eccezione dell'intervento rivolto alle persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima, secondo le nuove modalità previste in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale relativo al Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

**3. CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI*****a) Assistenza domiciliare domestica ed educativa*****Assistenza domiciliare domestica**

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di 12 ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità.

Nel caso di soggetti in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992) il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 18 ore settimanali.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'assistente la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

### Assistenza educativa

Il servizio di assistenza educativa viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei soggetti **disabili in situazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR e i centri privati autorizzati e/o accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000, ritengono necessario l'intervento di un educatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità. Tale operatore, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti sopra indicati è di 650 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

Il servizio di assistenza educativa può essere rivolto anche a quei **disabili non riconosciuti in situazione di gravità** per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR, i centri autorizzati, in riferimento alla complessità della situazione e d'intesa con i servizi sociali territoriali, elaborano un progetto educativo personalizzato finalizzato a sostenere lo sviluppo e il potenziamento dell'abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di pre-requisiti per l'integrazione lavorativa.

In tal caso il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto è di 300 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

L'Ente locale, l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta e l'educatore, a seconda dei casi, sono tenuti alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

#### ***b) Integrazione scolastica***

Per favorire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di disabilità, la Regione incentiva gli interventi di integrazione scolastica presso i nidi d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni), le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale e statale, le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli stage formativi mediante l'affiancamento di specifiche figure professionali.

##### **Nido d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni)**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori-educatori specializzati presso il nido d'infanzia. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto disabile inserito presso il nido d'infanzia, è di 880 ore annue (20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido), elevabili a 1.320 ore annue (30 ore settimanali per 44 settimane), qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

##### **Scuola dell'infanzia comunale (3-6 anni)**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative che affiancano ciascun soggetto disabile. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 720 ore annue (20 ore settimanali per 36 settimane), elevabili a 1.080 ore annue (30 ore settimanali per 36 settimane) qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Si specifica, al riguardo, che per scuola dell'infanzia a gestione comunale si intende quella che, autonomamente, l'ente locale ha istituito e il cui personale docente specializzato è pagato dallo stesso ente locale.

##### **Scuola dell'infanzia statale (3-6 anni), Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative.

Il contributo viene concesso per l'alunno disabile che non abbia superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 432 ore annue (12 ore settimanali per 36 settimane). Qualora il soggetto sia in situazione

di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue (18 ore settimanali per 36 settimane).

Gli interventi suddetti non devono essere considerati sostitutivi né alternativi alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, bensì integrativi delle stesse e quantificati caso per caso dalle UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Relativamente agli operatori con funzioni educative i requisiti sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 1/2004 come modificato con regolamento regionale 3/2006.

Per quanto riguarda il costo delle figure sopraindicate la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

### **Stage formativi**

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati stage formativi per la cui attivazione e regolamentazione si rimanda alla DGR n.1256 del 29.09.2008

Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo stage.

Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 416 ore annue (8 ore settimanali per 52 settimane). Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico, tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico

### ***c) Tirocini di inclusione sociale***

**Tirocini di inclusione sociale (TIS)** (ex borse lavoro socio assistenziali e ex borse lavoro di inserimento lavorativo)

I tirocini di Inclusione Sociale (TIS) rivolti alle persone con disabilità devono essere realizzati secondo quanto disposto dalla DGR n. 593/2018 che ne disciplina l'attivazione e la regolamentazione. Tali tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro bensì percorsi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

I TIS finanziati con il presente atto sono prioritariamente orientati alle persone con disabilità per le quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio formativo e per i quali è irrilevante l'iscrizione ai Centri per l'Impiego ex L. 68/99.

Accanto ai TIS finanziati dal presente atto vi sono, quale misura alternativa, i TIS disciplinati dalla DGR n. 397/2018. Tali tirocini, finanziati con risorse del FSE Marche 2014-2020, costituiscono interventi di politica attiva del lavoro e sono finalizzati esclusivamente all'inserimento/reinserimento socio/lavorativo delle persone con capacità lavorativa, anche se limitata. In caso di persone con disabilità è necessario che le stesse risultino iscritte ai Centri per l'Impiego ex L. 68/99.

Con riferimento all'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 dell'allegato "A" alla DGR n.593/2018, con il presente atto vengono di seguito definite misure di agevolazione e sostegno volte a facilitare l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

In particolare, la Regione:

- concorre al finanziamento dell'indennità mensile spettante alla persona con disabilità erogando un contributo di € 162,00;
- concorre, per un massimo di 8 ore settimanali, al finanziamento dei costi del tutor nominato dal soggetto promotore di cui all'art. 8 comma 2 dell'allegato "A" alla DGR n. 593/2018 purché abbia le funzioni di educatore ed i requisiti previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo del tutor con funzioni di educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

#### 4. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE

Le risorse pari ad € 11.010.000,00 vengono ripartite tra gli interventi secondo le seguenti modalità:

- a) **Assistenza domiciliare domestica ed educativa e Integrazione scolastica:** percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2016-2018;
- b) **Tirocini di inclusione sociale:** contributo fisso di € 162,00 mensili per la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2016-2018.

Alle suddette risorse si aggiunge la somma di € 110.000,00 da destinare in via esclusiva al suddetto intervento di "Assistenza domiciliare domestica ed educativa" come disposto dall'art. 5 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)". Tale somma viene anch'essa ripartita con le medesime modalità di cui alla lett. a).

## **5. MODALITA' E TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I tempi e le modalità per la presentazione dei rendiconti nonché per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi di cui alla presente deliberazione, attivati dagli Enti locali e dalle Aziende alla Persona, verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport. Le risorse verranno trasferite al territorio per il tramite degli enti capofila degli ATS entro l'anno 2019 quale budget per l'annualità corrente calcolato sulla media dei costi sostenuti nel triennio 2016/2018.